COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI ARBITRATO, CONCILIAZIONE, RAPPRESENTANZA LEGALE E CONSULENZA LEGALE (ART. 17, COMMA 1, LETT. C) E LETT. D) NUMERO 1 E 2, DEL D.LGS. N. 50/2016).

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/10/2017

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI ARBITRATO, CONCILIAZIONE, RAPPRESENTANZA LEGALE E CONSULENZA LEGALE (ART. 17, COMMA 1, LETT. C) E LETT. D) NUMERO 1 E 2, DEL D.LGS. N. 50/2016).

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione Albo dei professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza legale (art. 17, comma 1, lett. c) e lett. d), numero 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016)

Art. 3 - Sezioni in cui si articola l'Albo

Art. 4 - Caratteri distintivi dell'Albo

Art. 5 - Iscrizione all'Albo

Art. 6 - Requisiti per l'inserimento nell'Albo

Art. 7 - Affidamento dei servizi agli iscritti all'Albo

Art 8 - Eccezioni

Art. 9 - Condizioni per il conferimento dell'incarico

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario

Art. 11 - Firma del contratto

Art. 12 - Cancellazione dall'Albo

Art. 13 - Rinvio al Codice di deontologia forense

Art. 14 - Patrocinio di dipendenti ed Amministratori

Art. 15 - Pubblicità

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale nonché dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità e i criteri per il conferimento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) e lett. d), numero 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del Comune di Capraia e Limite, attraverso l'istituzione e la tenuta dell'"Albo dei professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza legale (art. 17, comma 1, lett. c) e lett. d), numero 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016)", di seguito per semplicità indicato anche solo come *Albo*.
2. Trattasi dei servizi di:
   - arbitrato e conciliazione (art. 17, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016);
   - servizi legali (art. 17, comma 1, lett. d) numero 1 e 2 del **D.Lgs**. n. 50/2016) quali:
     1) *rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31, e ss.mm.ii.:*
        1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
        1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
     2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e ss.mm.ii.*

E' escluso dal presente Regolamento il conferimento di servizi che superino la soglia di Euro 40.000 (quarantamila/00).

Art. 2

Istituzione dell'Albo dei professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza legale (art. 17, comma 1, lett. c) e lett. d) numero 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016)

1. Per l'affidamento dei servizi indicati nel precedente articolo 1, è istituito l'apposito "Albo dei professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza legale (art. 17, comma 1, lett. c) e lett. d), numero 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016)" di seguito per semplicità indicato anche solo come *Albo*.
2. L'Albo è aperto ai professionisti, singoli o associati, aventi i requisiti indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. La tenuta – in modalità informatica – dell'Albo è demandata all'Ufficio Gare e Contratti del Comune, facente parte dei Servizi Generali.
4. L'istituzione dell'Albo di cui al presente Regolamento è resa nota mediante formale Avviso Pubblico a firma della Responsabile dei Servizi Generali.

5. L'Avviso di cui trattasi ha carattere permanente ed è pubblicizzato, stabilmente, sul sito Istituzionale del Comune di Capraia e Limite – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Gara e Contratti.

Art. 3

Sezioni in cui si articola l'Albo

1. L'Albo è unico.
2. L'albo è comunque suddiviso in sezioni:

   Sezione A

   CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana e al Consiglio di Stato.

   Sezione A1 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana e al Consiglio di Stato **con specializzazione sulle procedure di gara e sui contratti pubblici.**

   Sezione A2 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e al Consiglio di Stato **con specializzazione in materia di urbanistica ed edilizia.**

   Sezione B

   CONTENZIOSO CIVILE - Assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di Pace, al Tribunale Ordinario, alla Corte d'Appello, alla Corte di Cassazione - Area Civile.

   Sezione C

   CONTENZIOSO DI LAVORO - Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Ordinario, alla Corte d'Appello, alla Corte di Cassazione – Area Civile – Sezione Lavoro.

   Sezione D

   CONTENZIOSO PENALE - Assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di Pace, al Tribunale Ordinario, alla Corte d'Appello – Cassazione Penale – Sezione Penale.

   Sezione E

   CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Assistenza e patrocinio di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e alla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale potranno, all'occorrenza, essere istituite nuove e diverse sezioni.
4. Nel caso in cui la Giunta Comunale deliberi l'attivazione di una nuova sezione, la Responsabile dei Servizi Generali provvederà a pubblicizzare l'attivazione deliberata mediante Pubblico Avviso.
5. All'Avviso per l'istituzione della nuova sezione è assicurata la medesima pubblicità prevista dall'art. 2 per l'Avviso di istituzione iniziale dell'Albo.

Art. 4

Caratteri distintivi dell'Albo

1. L'Albo ha natura di Albo aperto.

8. L'iscrizione nelle singole sezioni in cui si articola l'Albo avviene seguendo il rigoroso ordine alfabetico (cognome e nome del professionista). L'ordine di inserimento nell'Albo non costituisce infatti in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Art. 6
Requisiti per l'inserimento nell'Albo

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le P.A.;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 1 anno;
- essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria

I professionisti, singoli o associati, dovranno essere iscritti:

1. alla piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa);
2. al portale "AcquistinretePA" nel caso in cui venisse attivato da parte di Consip S.p.A. un bando per l'acquisizione di servizi legali.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso – in proprio o in qualità di difensore di altre parti – cause promosse contro il Comune di Capraia e Limite. I professionisti già iscritti all'Albo che dovessero poi promuovere azioni avverso l'Ente, in costanza di iscrizione, saranno cancellati dall'Albo.

Art. 7
Affidamento dei servizi agli iscritti all'Albo

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale a seguito di proposta da parte del Responsabile dei Servizi Generali che, qualora ritenuto necessario, potrà chiedere apposita relazione istruttoria al servizio a cui afferisce la controversia.
2. L'affidamento dei servizi di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per quanto specificato nel seguente Art. 8, viene effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai dettami del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (articoli 4 e 36).

3. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa - selezionati con criterio di rotazione, in base al curriculum e al buon esito dei precedenti incarichi, nel numero che può variare nel minimo di 3 al massimo di 10, a seconda del valore della causa – verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una *"parcella preventiva"* con riferimento alle "tabelle dei parametri forensi" di cui al DM 55/2014 (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi

2. L'iscrizione all'Albo da parte dei professionisti interessati, aventi i requisiti richiesti (specificati al seguente art. 6 del presente Regolamento), può avvenire in un qualsiasi momento dell'anno solare.
3. L'Albo è soggetto comunque a revisione/aggiornamento minimo annuale di regola entro il 31 gennaio, sulla base delle istanze pervenute.
4. I nominativi dei professionisti sono inseriti nell'Albo in ordine alfabetico.
5. L'iscrizione all'Albo non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
6. L'Albo così formato avrà valore per il triennio 2018/2020.
7. Giunti alla naturale scadenza del 31/12/2020 sarà facoltà del Comune procedere aistituire un nuovo Albo.
8. In caso di possibile attivazione di una o più nuove sezioni potrà essere conseguentemente aumentato, rispetto alle due previste all. Art. 5, comma 2 del presente Regolamento, il numero massimo delle sezioni alle quali i professionisti, già iscritti o non ancora iscritti, potranno far domanda di iscrizione.

Art. 5

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione ha luogo su domanda dei professionisti.
2. Per la fase di prima attuazione, l'iscrizione all'Albo è preceduta dalla pubblicazione di un apposito Avviso sull'*Albo Pretorio on line* e sul sito web del Comune, nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
3. Il professionista nell'istanza segnala le sezioni dell'Albo – ad oggi non più di due – per le quali sussiste l'interesse all'iscrizione.
4. L'istanza, sottoscritta dal professionista, è corredata dalla seguente documentazione:

   a) dichiarazione sostitutiva conforme al modello allegato 1);
   b) dichiarazione di impegno a:

   - rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Albo ed ogni eventuale spostamento di ubicazione dell'ufficio legale;
   - rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68;

   a) curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione; è gradito il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO, che dovrà essere debitamente dichiarata nel curriculum. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni caso e in ogni momento l'aggiornamento dei propri curricula.

4. Il Comune ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità di quanto dichiarato al momento della presentazione dell'istanza.
5. Il Comune si riserva altresì di verificare, prima dell'affidamento, la regolarità contributiva del professionista.
6. Per gli studi professionali associati e per le società è richiesta la trasmissione della documentazione di cui al presente articolo da parte di ogni associato/socio.
7. L'Albo è aggiornato con cadenza annuale.

saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.

4. I criteri per gli affidamenti degli incarichi saranno specificati, di volta in volta, al momento in cui si avvierà la selezione e del loro rispetto si dovrà riferire nella determinazione di incarico. A seconda della complessità/valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente ("minor prezzo"), potranno essere tenuti presenti i seguenti criteri di preferenza:
   - chiarezza del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legali presso altri EE.LL.;
   - Foro di competenza della causa;
   - Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi affidati dal Comune aventi lo stesso oggetto, per i quali viene richiesto un compenso inferiore ai minimi tariffari;

5. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Albo, come elencate al precedente art. 6, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

7. Il conferimento dell'incarico legale di che trattasi, deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico approvato con determina dirigenziale, che regola il rapporto tra il Comune ed il professionista incaricato.

8. Nel disciplinare d'incarico deve prevedersi che l'avvocato incaricato si obbliga, tra l'altro, a:
   - unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
   - fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata.
   - a rendere per iscritto un parere al Comune, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

9. In caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o *"parere pro-veritate"*, il dirigente/responsabile interessato deve fare pervenire alla Giunta e al Segretario apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. La Giunta delibera sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificato che vi siano le risorse finanziarie disponibili e che si rispettino i vincoli di norme finanziare eventualmente vigenti. Il Responsabile dei Servizi Generali si attiva per svolgere la procedura comparativa di cui al presente articolo, finalizzata all'affidamento dell'incarico ad uno degli avvocati iscritti all'Albo, dando conto del rispetto dei principi di cui all'art.7 comma 6 del D.lgs 165/2001. L'incarico si perfeziona con apposito disciplinare sottoscritto con l'avvocato incaricato della consulenza/parere.

10. In caso vi sia l'esigenza di procedere ad un incarico legale da parte di un amministratore o dipendente che siano chiamati in giudizio per fatti attinenti allo svolgimento della carica o servizio, l'amministratore/dipendente interessato, qualora intenda far valere il suo diritto al rimborso delle spese legali deve fare pervenire alla Giunta e al Segretario i documenti del contenzioso unitamente ad apposita relazione in cui espone i fatti. La Giunta delibera

sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificata, con relazione del Segretario, l'insussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente/amministratore e il Comune. Responsabile dei Servizi Generali si attiva per svolgere la procedura comparativa di cui al presente articolo, finalizzata all'affidamento dell'incarico ad uno degli avvocati iscritti all'Albo.

11. Non saranno ammessi preventivi di notula uguali o superiori alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014.

12. Di norma viene attribuito, per la presentazione del preventivo di notula, un termine non inferiore a cinque giorni. Per particolari situazioni di urgenza il termine può essere abbreviato a due giorni.

13. Il preventivo di notula deve comprendere anche le spese di domiciliazione.

14. Al preventivo di notula deve essere accluso lo scadenzario dei pagamenti (tempistica pagamenti) che il professionista, in caso di affidamento, intende pretendere.

15. Sono escluse anticipazioni.

16. Il professionista affidatario non potrà essere destinatario di una richiesta di preventivo, per affidamenti relativi alla stessa sezione, prima che sia stata effettuata per intero la "*rotazione*" (completo scorrimento) della sezione di riferimento.

Art. 8

Eccezioni

In deroga a quanto statuito al punto 2. dell'art 7 che precede (consultazione di tre professionisti prima dell'affidamento), è ammesso l'affidamento diretto del servizio in presenza di una delle fattispecie legittimanti di seguito elencate:

a) *servizi consequenziali e complementari, ovvero laddove si riscontri consequenzialità e complementarietà fra il nuovo servizio da affidare e un precedente servizio già affidato;*
a) *servizi di rilevante importanza e/o di indiscussa complessità, che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.*

Art. 9

Condizioni per il conferimento dell'incarico

1. La determina di affidamento del servizio dovrà espressamente indicare:
   a) il valore della causa in caso di patrocinio;
   b) i presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell'affidamento;
   c) il compenso professionale;
   d) la bozza di contratto.
2. Il compenso di cui al precedente comma 1 lett. b), dovrà comunque prevedere uno sconto rispetto alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014.
   Qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto pattuito. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi superiore alla somma determinata dall'Amministrazione nel provvedimento di affidamento, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte, nulla dovendo più l'Amministrazione.
   Nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico di controparte non dovesse avere esito positivo, la somma che l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al professionista

designato è sempre quella pattuita, oltre le spese relative alla procedura esecutiva connessa al suddetto recupero, sostenute e documentate dal legale affidatario.

3. A seguito della determinazione di affidamento, il Comune e il professionista affidatario dovranno sottoscrivere formale contratto di prestazione d'opera come meglio specificato all'Art. 7 del presente Regolamento.
4. Il professionista affidatario ha l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.

Art 10

Obblighi dell'affidatario

1. Il professionista affidatario è tenuto a partecipare, se richiesto dal Comune, a incontri o riunioni di coordinamento presso la sede del Comune stesso.
2. **Nel caso di servizi di rappresentanza legale in giudizio**, il professionista affidatario è inoltre, tenuto:
   - a trasmettere al Comune tramite Posta elettronica certificata:
     ✔ scansione di tutti gli scritti difensivi prodotti in giudizio, comparsa di costituzione, eventuali note istruttorie e comparsa conclusionale;
     ✔ scansione di tutti gli scritti e documenti depositati dalla controparte, note, istruttorie, liste e nomi dei testi, eventuali rapporti di Polizia, certificazioni mediche, preventivi e fatture, fotografie dello stato dei luoghi, comparsa conclusionale;
     ✔ scansione di tutti i verbali di causa;
     ✔ (tempestivamente), scansione della sentenza conclusiva del giudizio, unitamente, in caso di soccombenza, ad una compiuta relazione riepilogativa sul giudizio con particolare riguardo alla proponibilità dell'appello, avendo cura di comunicare immediatamente l'eventuale notifica ricevuta ai fini della ricorrenza del cosiddetto termine breve per l'impugnazione;
     ✔ l'eventuale aggiornamento, con cadenza annuale, della notula professionale in origine trasmessa;
   - a richiedere, nelle ipotesi previste dalla legge, la riunione dei giudizi;
   - a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
3. **Nel caso di servizi legali di consulenza o di preparazione a giudizio e contenziosi,** oltre a quanto statuito al comma 2 del presente articolo, il professionista affidatario è tenuto a trasmettere tramite Posta elettronica certificata una relazione finale di sintesi.
4. Gli obblighi succitati sono dettagliatamente riportati nel contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al seguente Art. 11.

Art. 11

Firma del contratto

1. Il Responsabile del Servizio competente all'affidamento dei servizi di cui trattasi provvederà:
   a) alla predisposizione del provvedimento di affidamento con conseguente impegno di spesa;
   b) alla sottoscrizione del contratto;
   c) alla liquidazione del compenso pattuito.
2. Relativamente alla lettera b) di cui al precedente comma si specifica che il professionista affidatario dovrà sottoscrivere apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale.
3. Al momento della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera, l'affidatario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in

relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, la cui inosservanza è causa di risoluzione del contratto stesso.

4. In seguito alla sottoscrizione del contratto si provvederà a trasmettere al professionista incaricato la delibera e la determina di affidamento del servizio, quando necessaria la procura *ad litem*, nonché tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio affidato.
5. Il professionista incaricato può – successivamente alla sottoscrizione del contratto – declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è facoltà insindacabile del Comune disporre la sua cancellazione dall'Albo.

Art. 12

Cancellazione dall'Albo

1. E' disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo nei confronti dei professionisti che:

   - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nell'Albo;
   - non abbiano assolto con puntualità e diligenza i servizi loro affidati;
   - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato al servizio affidato;
   - siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

L'Albo dei professionisti e i provvedimenti di affidamento sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Albo e dell'eventuale affidamento del servizio. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 13

Rinvio al Codice di deontologia forense

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Art. 14

Patrocinio di dipendenti e Amministratori

1. L'Albo di cui all'Art. 2 del presente Regolamento potrà essere utilizzato anche per l'affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o Amministratori del Comune soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.
2. In tale frangente la scelta del Professionista all'interno dell'Albo è espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
3. L'affidamento di incarichi di difesa previsto nel presente articolo è subordinato alla valutazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il Comune.

Art 15

Pubblicità

1. L'Albo, istituito e aggiornato nelle modalità previste all'Art. 5 del presente Regolamento, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune – sezione *Amministrazione Trasparente* – sottosezione Atti Generali.

2. I servizi affidati saranno debitamente pubblicizzati, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013.